



*Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti*

## COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

## Stagione Sportiva 2022-2023

### Comunicato Ufficiale N. 310 del 29/03/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

### **ERRATA CORRIGE COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 27/03/23**

**Il presente Comunicato Ufficiale annulla e sostituisce  
integralmente il Comunicato Ufficiale n. 307 del 27/03/23**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 16 marzo 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **I° COLLEGIO**

Presidente: GIAMPAOLO PINTO  
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**58) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. DISTRICT SEVEN, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE RINALDI MAURIZIO FINO AL 22/03/2023 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SABBATUCCI MARCO PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.222 C5 DELL'1/03/2023**  
**(Gara: DISTRICT SEVEN – VIRTUS MONTEROSI del 4/02/2023 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C2)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 286 del 17/03/2023**

Con il reclamo in epigrafe, la società ASD District Seven avanzava gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato la sanzione sportiva di perdita della gara cui aveva preso parte il calciatore Marco Sabatucci.

A riguardo la reclamante deduceva come il ricorso di primo grado della società Virtus Monterosi fosse inammissibile in quanto il relativo preannuncio non era stato inviato alla controparte, odierna reclamante, come invece prescritto dal CGS.

Veniva ascoltata la società che reiterava le considerazioni espresse nel reclamo e ne chiedeva

l'accoglimento con ripristino del risultato conseguito sul campo, rilevando altresì la violazione del principio del contraddittorio in primo grado.

L'impugnazione proposta risulta da rigettare.

A ben vedere, infatti, risulta acclarato che il calciatore Marco Sabatucci, tesserato della ASD District Seven, abbia preso parte alla gara in oggetto in posizione irregolare, essendo squalificato.

L'art. 65, comma 1, lettera d) CGS assegna la competenza del Giudice Sportivo in ordine alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare.

I relativi procedimenti, ai sensi dell'art. 66 CGS, possono essere instaurati "a) d'ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; b) su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale".

Un'eventuale deliberazione in primo grado di inammissibilità del ricorso, quindi, non avrebbe avuto altra conseguenza se non quella di espungere dal procedimento i documenti presentati dal ricorrente a sostegno del proprio atto, rimanendo a disposizione del Giudice Sportivo gli atti ufficiali su cui tale organo poteva e doveva assumere d'ufficio la propria decisione.

Nel caso di specie la decisione di primo grado è stata emessa avuto riguardo esclusivamente ad atti ufficiali, essendo basata sulle liste di gara trasmesse dall'arbitro unitamente al proprio referto e al C.U. 191 del 1.2.2023: essa risulta quindi corretta, non rilevando eventuali irregolarità processuali in cui sarebbe incorsa la ricorrente in primo grado poiché il Giudice Sportivo doveva agire d'ufficio.

E, d'altronde, il sistema di giustizia sportivo è informato al principio di favore a che vengano assunte decisioni sul regolare svolgimento delle gare, tanto che i relativi ricorsi o reclami non possono essere ritirati o rinunciati (cfr. art. 49, comma 6 CGS).

Ogni altra considerazione appare ultronea.

Tuttavia la Corte ritiene di sottolineare che non sarebbero comunque risultate violazioni al contraddittorio in primo grado, atteso che l'odierna reclamante ha presentato le memorie ex art. 67, comma 7, CGS con cui ha ampiamente contraddetto alle doglianze della società Virtus Monterosi della quale aveva ricevuto il motivato ricorso.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Giampaolo Pinto

**II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**59) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. C.M. TOLFALLUMIERE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ZUCCONI SILVESTRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.76 SGS VT DEL 2/03/2023**  
**(Gara: C.M. TOLFALLUMIERE – CURA CALCIO del 25/02/2023 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Viterbo)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 286 del 17/03/2023**

La ASD C.M. Tolfallumiere impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con il quale veniva squalificato il proprio calciatore Silvestro Zucconi, "reo" di aver assunto una condotta irrispettosa ed offensiva nei confronti dell'arbitro e di aver reiterato tale atteggiamento anche dopo la notifica del provvedimento di espulsione.

A sostegno della propria tesi, la Società reclamante minimizzava la gravità dei fatti e chiedeva conseguentemente una riduzione della sanzione irrogata dal Giudice di 1° grado.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali ritiene che ci siano margini per accogliere il reclamo.

Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che al 26° del 2° tempo, a seguito di una decisione arbitrale, il calciatore n. 6 del Tofa Allumiere, Silvestro Zucconi, teneva un atteggiamento particolarmente irrispettoso ed offensivo nei confronti del direttore di gara.

Alla notifica del provvedimento di espulsione continuava ad insultare l'arbitro; infine veniva allontanato dal terreno di gioco con l'ausilio di un proprio compagno di squadra.

Da quanto detto, emerge sì, che il calciatore Zucconi ha tenuto una condotta specificatamente irrispettosa nei confronti dell'ufficiale di gara, ma detta condotta non si è concretizzata, ex art. 36 comma 1 lett. b del CGS, in un contatto fisico.

Pertanto l'entità della squalifica può essere ridotta, sia pur lievemente, per parametrarla all'effettiva gravità dell'azione posta in essere dal giovane calciatore.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Zucconi Silvestro a 3 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 29 marzo 2023**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli